



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 febbraio 2019
(OR. en)

6235/19

AGRI 77
AGRIFIN 11
STATIS 14

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 50 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 50 final.

All.: COM(2019) 50 final



Bruxelles, 5.2.2019
COM(2019) 50 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture
permanenti**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

1. CONTESTO

Il regolamento (UE) n. 1337/2011 (in appresso "il regolamento") relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2012, abrogando due atti normativi: il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole² e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto³. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 prevede due raccolte di dati strutturali sulle colture permanenti:

- la raccolta di dati sui frutteti relativamente a meli, peri, peschi, alberi di nettarine, aranci, limoni, agrumi a piccoli frutti e olivi e viti per uve da tavola; e
- la raccolta di dati sui vigneti relativamente ai vigneti che producono uve da vino, uve per la produzione di uva passa e uve a duplice attitudine.

Finora sono state organizzate tre raccolte di dati, due sui frutteti (2012 e 2017) e una sui vigneti (2015).

L'articolo 13 del regolamento stabilisce che "[e]ntro il 31 dicembre 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, nell'ambito di tale riesame, valuta se è necessario produrre tutti i dati di cui all'articolo 4. Qualora la Commissione ritenga che alcuni dei dati in questione non siano più necessari, essa ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 11, che sopprimano taluni dati dagli allegati I e II".

La presente relazione riassume i principali risultati del riesame del funzionamento del regolamento, rimandando anche alla strategia europea per le statistiche agricole fino al 2020 e

¹ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.

² Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole, GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

³ Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto, GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

oltre, avallata dal comitato del sistema statistico europeo durante la sua 27^a riunione, tenutasi il 19 novembre 2015, e presenta il nuovo quadro normativo per le statistiche strutturali sulle colture permanenti che abroga il regolamento (UE) n. 1337/2011, il cui funzionamento è appunto oggetto della presente relazione.

2. PRINCIPALI RISULTATI E VALUTAZIONE

Come emerso dalle esperienze maturate durante la raccolta dei dati sui frutteti nel 2012 e nel 2017 e la raccolta dei dati sui vigneti nel 2015, dal riscontro ottenuto in varie riunioni del gruppo di esperti⁴ e dalle relazioni sulla qualità presentate dagli Stati membri, l'applicazione del regolamento (UE) n. 1337/2011 risulta in una certa misura problematica. Le esigenze degli utenti, poi, sono cambiate nell'ultimo decennio.

2.1 Questioni legate alla raccolta dei dati

Dall'esame dei dati e dalle relazioni sulla qualità emerge chiaramente che la raccolta di dati sui frutteti e sui vigneti presenta alcune difficoltà intrinseche.

2.1.1 Raccolta dei dati sui frutteti

La tabulazione incrociata delle variabili dei dati (gruppi di specie, colore dei frutti, periodo del raccolto, età, densità ecc.) comporta due conseguenze. In primo luogo, gli Stati membri devono usare un tasso di campionamento molto elevato. Tra i paesi che non disponevano di un registro dei frutteti, il tasso di campionamento medio è stato molto alto, pari al 54 %. Di questi paesi, pertanto, cinque hanno dovuto organizzare un censimento per raccogliere i dati sui frutteti. In secondo luogo, la disaggregazione dettagliata dei dati rende la raccolta onerosa in termini di costi e di tempo. Il costo medio della raccolta dei dati sui frutteti (per anno di riferimento) ammonta a circa 220 000 EUR per paese, con un minimo di 2 500 EUR e un massimo di 900 000 EUR. Le risorse umane impiegate presso le autorità statistiche sono comprese tra 0,1 e 6,2 equivalenti a tempo pieno (ETP). Molto gravoso è anche l'onere che ricade sui rispondenti, a causa di campioni molto ampi e di questionari lunghi che richiedono la misurazione di molte superfici.

Purtroppo, non essendo parte dei dati raccolti pubblicabile in quanto protetta dal segreto statistico, gli utilizzatori dei dati non traggono appieno beneficio dall'investimento considerevole effettuato a livello nazionale per raccogliere informazioni molto dettagliate.

⁴ Riunioni del Gruppo di lavoro sulle statistiche sulle colture (2012-2017), del comitato permanente di statistica agraria (fino al 2014) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (dal 2015).

I gruppi di specie definiti all'allegato I al regolamento non riflettono correttamente la distribuzione dei gruppi di specie nell'UE, soprattutto per quanto concerne mele e pere. Nel caso delle pere, il 18 % della superficie piantumata è classificato nel gruppo "Altri", mentre per le mele da tavola la stessa percentuale arriva al 34 %. Il problema risulta ancora più manifesto nelle regioni settentrionali e orientali dell'Europa, dove in alcuni paesi la quasi totalità dei frutteti figura nel gruppo denominato "Altri".

Infine, la raccolta su base volontaria di dati su meli, peri e peschi coltivati per la trasformazione industriale risulta difficoltosa dal momento che spesso, piuttosto che la varietà del frutto, a orientare la decisione dei coltivatori se destinare i frutti per quell'anno al consumo o alla trasformazione industriale sono il tempo meteorologico, le condizioni di mercato e gli aspetti legati alla qualità.

2.1.2 Raccolta dei dati sui vigneti

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento stabilisce che i dati sulle viti destinate ad altri fini (allegato II al regolamento) "sono forniti utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009". Il requisito di ricorrere obbligatoriamente allo schedario viticolo per la raccolta dei dati sui vigneti a norma del regolamento causa difficoltà a diversi Stati membri, dal momento che lo schedario non risulta sempre aggiornato e non include tutte le variabili previste dal regolamento. L'obbligo di attingere allo schedario quale unica fonte per i dati, poi, risulta problematico anche dal punto di vista del codice delle statistiche europee⁵. Il principio 6.2, infatti, prevede che la scelta delle fonti di dati si basi su considerazioni di natura statistica, mentre il principio 12.1 richiede che i dati raccolti alla fonte siano regolarmente valutati e validati.

2.2. Esigenze degli utilizzatori

La consultazione condotta presso le DG incaricate delle politiche ha confermato che la Commissione ha bisogno di essere tenuta accuratamente al corrente del potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di colture permanenti nell'UE. Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi i dati sulle colture permanenti. L'esame dei dati, tuttavia, ha mostrato che possono

⁵ Codice delle statistiche europee per le autorità statistiche nazionali ed Eurostat (autorità statistica dell'UE), adottato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7> (disponibile solo in inglese).

essere adottati provvedimenti importanti per ridurre l'onere, in particolare per la raccolta dei dati relativi ai frutteti.

Le seguenti variabili risultano ormai superflue per i dati statistici strutturali forniti ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle politiche:

- i gruppi di specie per mele e pere;
- il colore del frutto per pesche, nettarine e uve da tavola; e
- il periodo del raccolto per pesche, nettarine, albicocche, arance e agrumi a piccoli frutti.

Inoltre, per quanto possano essere raccolte separatamente, non occorre più incrociare le variabili impiegate per età e densità. Poiché la struttura di frutteti e vigneti è relativamente stabile la cadenza della raccolta dei dati può essere limitata a sei-sette anni. A norma del regolamento, hanno dovuto raccogliere i dati gli Stati membri la cui superficie piantata a vite era pari ad almeno 500 ha. Per i frutteti, invece, la soglia è stata fissata a 1 000 ha a livello nazionale per ciascun tipo di albero da frutto. Onde allinearla alle altre misure e agli schedari del settore vitivinicolo, la soglia dovrebbe essere aumentata a 1 000 ha anche per i vigneti.

La politica agricola richiede dati che rappresentino meglio le aree regionali. A norma del regolamento, i dati relativi agli alberi da frutto sono raccolti a livello di regioni NUTS 1⁶, mentre quelli relativi ai vigneti destinati alla produzione vinicola a livello di regioni NUTS 2. Data l'importanza di tali dati per studiare il potenziale di frutteti e vigneti a livello regionale, sia ai fini della gestione del mercato che in caso di crisi, i dati strutturali su frutteti e vigneti devono essere tutti raccolti a livello di regioni NUTS2.

3. STRATEGIA EUROPEA PER LE STATISTICHE AGRICOLE 2020 E NUOVA GENERAZIONE DI STATISTICHE AGRICOLE: IMPLICAZIONI PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 1337/2011

Fin dal 2014 Eurostat ha lavorato alacremente alla strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre⁷, coadiuvato dagli utilizzatori dei dati (principalmente altri servizi della Commissione e istituzioni dell'UE) e dagli istituti statistici nazionali. La strategia per le statistiche agricole intende:

⁶ Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

⁷ *Commission staff working document impact assessment accompanying the strategy for agricultural statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios* (Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione d'impatto che accompagna la strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre e successivi potenziali scenari legislativi) SWD/2016/0430 final — 2016/0389 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0430> (disponibile solo in inglese).

- produrre in modo efficiente statistiche che soddisfino le esigenze degli utilizzatori;
- non aggravare oltremodo l'onere che ricade sui rispondenti e sui sistemi statistici e mettere a disposizione un numero maggiore di statistiche;
- migliorare la coerenza tra i sottocampi delle statistiche agricole;
- chiarire e semplificare i concetti e le definizioni;
- migliorare la qualità delle statistiche agricole; e
- migliorare l'integrazione delle statistiche relative all'agricoltura, alla silvicoltura, all'utilizzo del suolo e all'ambiente.

La fase attuativa è iniziata dopo che, nel 2015, il comitato del sistema statistico europeo ha avallato la strategia. Secondo la valutazione d'impatto una strategia di attuazione in due tappe è quella in grado di soddisfare meglio le esigenze del sistema statistico e degli utilizzatori dei dati.

- La prima tappa è costituita dal regolamento quadro relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (Integrated Farm Statistics o IFS), che copre l'indagine sulla struttura delle aziende agricole, al momento disciplinata dal regolamento relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole⁸, le statistiche sulla struttura dei frutteti e dei vigneti di cui al regolamento (UE) n.1337/2011 e alcuni indicatori agroambientali. Le raccolte di dati strutturali sui frutteti e sui vigneti saranno condotte nel quadro dei moduli "Frutteto" e "Vigneto" del regolamento (UE) 2018/1091 (regolamento IFS)⁹, approvato il 18 luglio 2018. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
- La seconda tappa è rappresentata, invece, dal regolamento sulle statistiche di input e output nell'agricoltura, che copre, tra l'altro, la produzione vegetale e i bilanci relativi alle colture.

I moduli relativi ai frutteti e ai vigneti introdotti dal regolamento IFS prevedono dati meno dettagliati sulle caratteristiche delle colture, ma i dati saranno trasmessi a Eurostat sotto forma di microdati correlati con i dati di base sulle aziende agricole. In questo modo, i dati potranno essere utilizzati in modo più flessibile e soddisferanno meglio le esigenze degli utenti. I microdati, poi, consentiranno la tabulazione incrociata, mostrando quale tipologia di agricoltore coltiva i diversi tipi di colture permanenti e come lavorano questi agricoltori (età, istruzione e formazione, altre attività agricole, altre attività remunerative, eventuale posizione in un'area svantaggiata ecc.).

3.1 Modulo "Frutteto" nel regolamento IFS

⁸ Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

Le statistiche strutturali sui frutteti saranno raccolte nel quadro del modulo "Frutteto" del regolamento IFS. Si risolveranno così i problemi illustrati al capitolo 2 nel rispetto delle attuali esigenze della Commissione. Il modulo "Frutteto" comprende circa 600 variabili in meno rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1337/2011. In questo modo si dovrebbero ridurre i costi e l'onere della raccolta dei dati, pur tenendo conto dei requisiti di precisione fissati a livello di regioni NUTS 2.

La raccolta dei dati sui frutteti nel quadro del modulo "Frutteto" del regolamento IFS sarà effettuata nel 2023.

3.2 Modulo "Vigneto" nel regolamento IFS

Il contenuto della raccolta di dati sui vigneti nell'ambito del modulo "Vigneto" del regolamento IFS rimarrà pressoché invariato rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1337/2011. L'unica differenza è data dalla definizione delle principali varietà di vitigni. Attualmente per principali varietà si intendono quelle varietà di vitigni che a livello nazionale sono coltivate su una superficie pari ad almeno 500 ha. Nel regolamento IFS, invece, la definizione parte dal basso: ciascun viticoltore indica le dieci varietà principali coltivate nella propria azienda e le varietà principali a livello nazionale sono stabilite a partire da quelle menzionate dai viticoltori.

Il modulo "Vigneto" del regolamento IFS, inoltre, consente agli Stati membri di scegliere la fonte di dati migliore tra quelle disponibili per la raccolta dei dati sui vigneti (una raccolta di dati oppure lo schedario viticolo). La Commissione, comunque, esorta gli Stati membri ad attingere, per quanto possibile, ai dati contenuti nello schedario viticolo, riducendo così l'onere sui rispondenti e i costi. Onde migliorare la qualità dei dati registrati nello schedario viticolo, la Commissione intende pubblicare un invito a presentare proposte per migliorare l'interoperabilità dello schedario viticolo e la raccolta di dati statistici (ivi compreso il registro statistico delle aziende).

La raccolta dei dati sui vigneti a norma del regolamento IFS sarà effettuata nel 2026. La raccolta dei dati sui vigneti prevista per il 2020, invece, sarà condotta ancora a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011, al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per allineare il registro statistico delle aziende e lo schedario viticolo, così come richiesto dal regolamento IFS.

4. CONCLUSIONI

Il regolamento (UE) n. 1337/2011 non ha prodotto i risultati attesi al momento della sua adozione. Il contenuto e la tabulazione incrociata dei dati, infatti, risultano eccessivamente dettagliati, contribuendo così ad appesantire l'onere sui rispondenti e ad aumentare i costi sostenuti per la raccolta dei dati, con un conseguente ricorso a dati protetti dal segreto. Le

esigenze degli utilizzatori, poi, sono cambiate nel corso degli anni e la Commissione necessita ora di un livello di dettaglio inferiore.

Per le ragioni summenzionate, ma anche per dar seguito alla strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, le raccolte dei dati relativi ai frutteti e ai vigneti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 sono state integrate nel nuovo regolamento IFS. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto a partire da dopo la raccolta dei dati sui vigneti prevista per il 2020 (con trasmissione dei dati nel 2022).

La nuova base giuridica per i dati strutturali relativi ai frutteti e ai vigneti soddisferà meglio le esigenze degli utilizzatori e dovrebbe ridurre l'onere sui rispondenti. Grazie alle ampie possibilità offerte dalla trasmissione di microdati, che permetterà di ricollegare la struttura dei frutteti e dei vigneti ai dati strutturali completi sulle aziende, i dati raccolti attraverso i moduli del regolamento IFS dedicati ai frutteti e ai vigneti consentiranno di analizzare approfonditamente le aziende dedite alla coltivazione di alberi da frutto e vigne. La base fattuale su cui si fondano le decisioni che interessano il settore sarà così rafforzata.